



Bando di selezione per la definizione di una graduatoria di idonei finalizzata all'assegnazione di borse di studio "Visitinps Fellowship" per la realizzazione di progetti di ricerca aventi ad oggetto l'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche finalizzate a ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere e ricompresi nell'ambito delle "Aree di ricerca strategiche" di interesse dell'Inps.

(N.B.: Il presente bando verrà pubblicato esclusivamente sul sito www.inps.it per 15 giorni consecutivi.)

PREMESSA

L'Inps, in attuazione dei propri fini istituzionali, promuove l'attività di ricerca, di analisi statistica ed economica e di valutazione degli effetti delle politiche legislative sulle materie di competenza dell'Istituto e ricomprese nelle "Aree di ricerca strategiche" attraverso il programma di ricerca denominato "Visitinps Scholars" istituito con le determinazioni presidenziali n. 13 del 2 aprile 2015 e n.53 del 28 maggio 2015 e disciplinato dal Regolamento adottato con determinazione presidenziale n. 62 del 24 febbraio 2017.

Con determinazione presidenziale n.104 dell'1 agosto 2018 è stato approvato uno schema di convenzione tra il Mef e l'Inps per la realizzazione di attività aventi ad oggetto l'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche finalizzate a ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere.

A tal fine si avvia la presente procedura di selezione per definire una graduatoria di idonei finalizzata alla successiva assegnazione di borse di studio "Visitinps Fellowship".

Il numero delle borse di studio "Visitinps Fellowship" sarà determinato sulla base della ripartizione delle risorse finanziarie al momento dell'assegnazione, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento "Visitinps Scholars".

I progetti di ricerca di cui alla presente selezione devono essere ricompresi nell'ambito delle "Aree di ricerca strategiche" di interesse dell'Inps ed avere ad oggetto l'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche finalizzate a ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere.

Responsabile del procedimento è il direttore centrale della direzione studi e ricerche dcstudiericerche@inps.it.

Responsabile Scientifico del programma di ricerca "Visitinps Scholars" è il professor Maurizio Franzini.



Art. 1 - Requisiti di partecipazione ed incompatibilità

Con il presente bando si avvia una procedura di selezione per la definizione di una graduatoria di idonei finalizzata alla successiva assegnazione di borse di studio "*Visitinps Fellowship*".

Possono partecipare alla presente procedura giovani ricercatori, cittadini italiani o stranieri (massimo 35 anni di età alla data di presentazione della domanda di partecipazione di cui al successivo articolo 4) appartenenti ad Università o enti di ricerca italiani o stranieri:

- in possesso di un dottorato di ricerca, o titolo equivalente al dottorato conseguito all'estero;
- in procinto di ottenere un dottorato di ricerca, o titolo equivalente al dottorato conseguito all'estero, che hanno ultimato gli esami (e/o le altre attività didattiche e formative) previsti per il corso di dottorato o del titolo equivalente, potendo residuare per il conseguimento del titolo la sola discussione della tesi.

I requisiti di partecipazione di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Non possono partecipare alla procedura di assegnazione di borse di studio "*Visitinps Fellowship*":

- i dipendenti dell'Istituto;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al secondo grado, con un componente del Comitato scientifico ovvero con il Presidente o con il Direttore Generale.

Art. 2 - Oggetto del progetto di ricerca

Il candidato dovrà presentare un progetto di ricerca riguardante temi ricompresi nell'ambito delle "*Aree di ricerca strategiche*" di interesse dell'Inps ed avere ad oggetto l'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche finalizzate a ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere.

Art. 3 – Durata ed importo dell'indennità per le borse di studio "*Visitinps Fellowship*"

La borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" ha una durata di 6 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività di ricerca.

La data di inizio dell'attività di ricerca, come indicata al successivo art.5, deve essere fissata nell'arco di un anno decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria degli assegnatari. I sei mesi di durata della borsa di studio potranno essere continuativi o frazionati purché ricompresi nel periodo di un anno decorrente dalla data di inizio dell'attività di ricerca.



L'importo della borsa di studio oggetto del presente bando è pari ad Euro 4.000,00. Detto importo, da considerarsi omnicomprensivo, verrà erogato in tre *tranches* di pari importo, dopo l'avvenuta attestazione da parte del Responsabile scientifico della presentazione delle relazioni intermedie e del documento finale presentati dal ricercatore secondo quanto indicato al successivo art. 6.

Ai ricercatori residenti al di fuori della provincia di Roma spetta, in aggiunta all'indennità di cui sopra, un rimborso spese documentate in misura non superiore a complessivi Euro 2.000,00 da corrispondersi in tre *tranches*: la prima nella fase iniziale dell'attività di ricerca e le altre due all'attestazione da parte del Responsabile scientifico della presentazione delle relazioni intermedie.

Art. 4 - Contenuto, modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione

La domanda di partecipazione, che deve essere presentata utilizzando lo schema allegato al presente bando sotto la lettera "A", deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00 (ora italiana) del 27 febbraio 2020 all'indirizzo *e-mail* visitinpscholars@inps.it.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla selezione.

Ciascun candidato può presentare una sola domanda di partecipazione e un solo progetto di ricerca; se un candidato presenta più di una domanda di partecipazione con diversi progetti di ricerca per ciascuna domanda oppure una domanda di partecipazione con diversi progetti di ricerca viene invitato, prima dell'avvio delle operazioni di valutazione, dal direttore centrale studi e ricerche a precisare quale progetto di ricerca intende presentare; tale precisazione deve pervenire entro il termine di tre giorni dalla richiesta, pena l'esclusione. Il candidato, tuttavia, durante il periodo di durata del programma di ricerca potrà avvalersi del supporto di un collaboratore il cui *curriculum vitae* deve essere allegato alla domanda di partecipazione e le cui competenze scientifiche e professionali per la realizzazione del progetto di ricerca sono valutate dal Comitato scientifico; un soggetto non può essere indicato come collaboratore di un progetto di ricerca e contemporaneamente presentare un suo progetto di ricerca; in questo caso viene invitato, prima dell'avvio delle operazioni di valutazione, dal direttore centrale studi e ricerche a precisare se intende partecipare come collaboratore ad un progetto di ricerca o presentare un suo progetto di ricerca. Tale precisazione deve pervenire entro il termine di tre giorni dalla richiesta, pena l'esclusione.

Il collaboratore sarà indicato nel contratto di affidamento dell'attività di ricerca con la precisazione che tale collaboratore potrà accedere alle informazioni poste sulla piattaforma informatica cd. "*Visitinps*" e utili per lo svolgimento dell'attività di



ricerca relativa al progetto del ricercatore nel rispetto delle modalità di cui al successivo articolo 6 e di rispetto della normativa *privacy* di cui al successivo articolo 11.

La domanda di partecipazione, pena l'esclusione, deve riportare l'indirizzo fisico e di posta elettronica al quale il candidato intende ricevere le comunicazioni e contenere i seguenti allegati:

- il progetto di ricerca che il candidato intende realizzare (massimo cinque pagine);
- il *curriculum vitae*, con allegata una relazione rappresentativa della propria produzione scientifica coerente con il progetto di ricerca presentato;
- copia debitamente sottoscritta di un documento di riconoscimento in corso di validità (anche del collaboratore se presente);
- la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente art.1;
- l'eventuale indicazione delle generalità, con allegato il *curriculum vitae*, del collaboratore di cui intende avvalersi per l'espletamento dell'attività di ricerca.

La documentazione allegata alla domanda deve essere inviata esclusivamente in formato *PDF*.

I candidati ai quali sono state assegnate in anni precedenti borse di studio o programmi di ricerca nell'ambito di "*Visitinps Scholars*" possono nuovamente presentare domanda di partecipazione per l'assegnazione di borse di studio "*Visitinps Fellowship*" di cui al presente bando a condizione che il progetto di ricerca contenga elementi di assoluta novità rispetto al progetto/ai progetti in virtù dei quali sono stati loro assegnati in precedenza borse di studio o programmi di ricerca di tipo "A" o "B".

Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate all'indirizzo *e-mail* visitinpscholars@inps.it.

Art. 5 – Modalità di selezione, elaborazione delle graduatorie degli idonei ed assegnazione delle borse di studio

Una commissione di valutazione procede alla valutazione comparativa dei candidati attraverso un raffronto della personalità scientifica degli stessi tenendo conto dell'esperienza professionale risultante dal *curriculum vitae* e dalle pubblicazioni scientifiche (indicate nella relazione rappresentativa della propria produzione scientifica di cui al precedente articolo 4) ritenute rilevanti ai fini del giudizio di idoneità del candidato a realizzare il progetto di ricerca presentato.

La commissione, ai fini della valutazione comparativa di cui sopra, tiene conto dei seguenti elementi che per essere valutati dovranno essere coerenti con il progetto



presentato, desumibili dal percorso formativo e di ricerca indicato nel *curriculum vitae*:

- esperienza maturata in attività di ricerca presso università pubbliche o private, italiane o straniere ovvero all'interno di strutture deputate all'attività di ricerca presso enti di ricerca, organismi internazionali pubblici o privati, italiani o stranieri;
- pubblicazioni, elaborati e ricerche aventi carattere di originalità ed innovatività ovvero della rilevanza scientifica della collocazione editoriale della relativa pubblicazione.

Prima di iniziare la valutazione, la commissione verifica che l'oggetto del progetto di ricerca sia ricompreso nell'ambito delle "Aree di ricerca strategiche" e riguardante l'analisi e la valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche finalizzate a ridurre le disuguaglianze e le discriminazioni di genere nonché che sia scientificamente valido; in caso contrario provvede ad escludere il candidato.

Il punteggio che la commissione può attribuire al candidato è unico fino ad un massimo di 100 punti espresso tenendo conto di quanto indicato al precedente comma 2.

Sono considerati idonei i candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

La graduatoria degli idonei è approvata con determinazione del Presidente e pubblicata sul sito istituzionale; ha validità 12 mesi decorrenti da tale data di pubblicazione e, comunque, non oltre la pubblicazione del successivo bando di selezione.

Agli assegnatari viene data comunicazione scritta dell'assegnazione. Entro 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione l'assegnatario deve far pervenire all'indirizzo *e-mail* visitinpscholars@inps.it una dichiarazione di accettazione o di rinuncia con l'indicazione della data di inizio dell'attività di ricerca (la data di inizio dell'attività di ricerca deve essere fissata nell'arco di un anno decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria degli assegnatari); qualora non faccia pervenire entro tale termine la dichiarazione di accettazione o di rinuncia, l'assegnatario sarà considerato decaduto e subentrerà il candidato idoneo immediatamente successivo nella graduatoria.

Prima dell'inizio dell'attività di ricerca l'assegnatario dovrà sottoscrivere il relativo contratto.

Il ricercatore assegnatario della borsa di studio "Visitinps Fellowship" con la sottoscrizione del contratto dichiara di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 1.

Il ricercatore, inoltre, con la sottoscrizione del contratto assume l'impegno di osservare i contenuti del Codice di comportamento dell'Istituto pubblicato sul sito



istituzionale www.inps.it nonché di rispettare gli obblighi previsti dall'art.20 "obblighi dei lavoratori" del D.Lgs.81/2008 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), dai regolamenti attuativi e dalle disposizioni dell'Istituto in materia, in quanto, ai soli fini e per gli effetti del citato D.L.gs., il ricercatore, nello svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione della ricerca, è equiparato ad un "lavoratore" e quindi soggetto al rispetto di tali obblighi.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'attività di ricerca

Durante il periodo di durata della borsa di studio di cui al precedente art. 3, il ricercatore assegnatario della stessa e, se presente il collaboratore, accedono all'Istituto attraverso un *badge* identificativo.

Il ricercatore deve presentare al Responsabile scientifico almeno due relazioni intermedie per illustrare l'attività di ricerca svolta nonché il documento finale riguardante la ricerca oggetto della borsa di studio, quest'ultimo entro 3 mesi dal termine della durata della borsa di studio stessa.

I ricercatori, ai fini dello svolgimento della loro attività di ricerca, si avvalgono delle attrezzature e delle strumentazioni messe a disposizione dall'Inps per tale finalità.

I ricercatori assegnatari di borse di studio "*Visitinps Fellowship*" devono presentare il proprio lavoro in appositi seminari che, periodicamente, saranno organizzati dalla Direzione centrale studi e ricerche.

Art. 7 – Disposizioni in materia fiscale e previdenziale

Ai fini fiscali l'indennità della borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" costituisce reddito assimilato a reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n.917 del 22 dicembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, costituisce reddito imponibile ai fini Irpef. L'Istituto, all'atto dell'erogazione dell'importo dell'indennità, opererà a carico del ricercatore, una ritenuta a titolo di acconto Irpef secondo gli scaglioni di reddito progressivi sul compenso medesimo, così come previsto dall'art.24 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600.

Detta indennità costituisce reddito imponibile ai fini Irpef anche nel caso in cui il ricercatore non sia residente in Italia (secondo il concetto di residenza fiscale definito dall'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917), salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali in materia di doppie imposizioni.

L'indennità relativa alla borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

L'assegnazione della borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro, né alcuna valutazione utile ai fini di



carriere giuridiche ed economiche all'interno dell'Istituto, né ad alcun trattamento di fine rapporto o di altra somma a vario titolo.

Il rimborso delle spese documentate (di vitto, alloggio, viaggio e trasporto), non concorre a formare il reddito imponibile come previsto dall'art.51, comma 5, del D.P.R.22 dicembre 1986 n.917.

Art. 8 – Coperture assicurative

Agli assegnatari di borse di studio "*Visitinps Fellowship*" ed ai loro collaboratori che accedono ai locali dell'Inps è garantita idonea copertura assicurativa per infortuni e idonea copertura assicurativa nell'ambito dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi attivata dall'Istituto.

Art. 9 - Rinuncia e Decadenza

Decadono dal diritto ad ottenere l'assegnazione della borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" coloro che, entro il termine indicato al precedente art.5, non dichiarino di accettarlo, o che, pur avendo accettato, non indicano la data di inizio dell'attività di ricerca o non provvedono ad avviare l'attività di ricerca nell'arco di un anno decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria degli assegnatari, salvo giustificato motivo derivante da gravi motivi di salute o cause di forza maggiore, debitamente comprovati.

L'assegnatario della borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" che intende rinunciare è tenuto a darne comunicazione scritta al direttore della direzione centrale studi e ricerche al seguente indirizzo dcstudiericerche@inps.it, in tal caso il pagamento dell'indennità sarà commisurato alle attività svolte e risultanti dalle relazioni presentate.

La mancata presentazione delle relazioni periodiche sull'attività di ricerca svolta e del documento finale previsti dal precedente art. 6 comporta la decadenza dall'assegnazione della borsa di studio "*Visitinps Fellowship*", salvo giustificato motivo.

Art. 10 - Proprietà intellettuale

L'Inps si riserva il diritto di utilizzazione delle metodologie sviluppate e dei risultati conseguiti nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Al ricercatore assegnatario della borsa di studio "*Visitinps Fellowship*" spetta il diritto d'autore sui risultati delle attività svolte dallo stesso con l'utilizzo di dati, risorse ed informazioni dell'INPS. Il ricercatore assegnatario deve presentare il proprio lavoro di ricerca per la pubblicazione sulla collana di studi e ricerche denominata "*Workinps Papers*". Può presentare tale lavoro per la pubblicazione all'esterno dell'Istituto, esclusivamente per finalità accademiche e scientifiche, dovendo, però, fare chiaro riferimento alla circostanza che sono stati svolti



nell'ambito del programma di ricerca "*Visitinps Scholars*" e riportare la precisazione che tali pubblicazioni riflettono esclusivamente le opinioni dell'autore e non impegnano la responsabilità dell'Istituto.

La pubblicazione all'esterno dell'Istituto del suddetto lavoro di ricerca non potrà avvenire prima della presentazione per la pubblicazione sulla collana "*Workinps Papers*" di cui al precedente comma.

Articolo 11 - Trattamento dei dati

Per la realizzazione del programma "*Visitinps Scholars*" l'Istituto, preventivamente al trattamento da parte dei ricercatori, effettua un processo per rendere anonimi i dati personali - ritenuti necessari allo svolgimento dei singoli progetti di ricerca - all'esito del quale le informazioni non risulteranno in alcun modo o tempo associabili ad un interessato identificato o identificabile.

Pertanto, ai fini della realizzazione dell'indagine assegnata, ad ogni ricercatore è attribuita un'utenza nominale per l'accesso ai sistemi di elaborazione messi a disposizione dall'Istituto e sarà consentita la consultazione dei dati, come sopra anonimizzati, secondo le modalità indicate nei singoli contratti di assegnazione delle borse di studio e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

In ogni caso, è fatto divieto ai ricercatori assegnatari di cui al precedente art.4 di cedere, comunicare o diffondere a terzi, a qualsiasi titolo, i dati oggetto dell'attività assegnatagli.

I dati acquisiti per le finalità di cui al presente bando saranno trattati e conservati in modo conforme al D. Lgs n. 196/2003 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.